



FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO INGRESSO ARTISTI "CONTROL ROOM" DEL COMPLESSO TEATRO REGIO, PIAZZA CASTELLO 215, TORINO

PERIODO: xxxxxx – xxxxxxxx

Tra la FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO con sede in Piazza Castello 215 Torino, rappresentata dal Commissario Straordinario Rosanna Purchia, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso il Teatro Regio, Piazza Castello 215, Torino, di seguito denominata, per brevità, "FONDAZIONE "

e

la DITTA xxxxx, con sede legale in xxxxxx, Via xxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito per brevità denominata "DITTA"

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Fondazione assegna alla Ditta, che accetta, la gestione del servizio di presidio Ingresso Artisti "Control Room" del complesso Teatro Regio, Piazza Castello 215, Torino secondo quanto di seguito e il capitolato d'appalto allegato che costituiscono parte integrante del contratto.

ART. 2 - DELIMITAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere articolato nelle seguenti modalità:

Presidio Ingresso Artisti "Control Room": Servizio Reception, con attività di controllo accessi - antintrusione e presidio antincendio, con funzione di preposto, compreso notturno e festivo dal lunedì alla domenica (dalle ore 0.00 alle ore 24.00):

Il servizio dovrà essere eseguito da un addetto con orario H24 all'interno della Control Room zona Ingresso Artisti, con sovrapposizione di 30 minuti nel passaggio al servizio notturno (indicativamente alle ore 24.00) ed al servizio mattutino (indicativamente alle ore 8.00), per l'aggiornamento/scambio di consegne tra gli operatori e per la chiusura (sera) ed apertura (mattina) dei lucchetti di chiusura porte Teatro.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità a partire dal xxxxxxxx e fino al xxxxxxxx

ART.4 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'importo complessivo dei servizi di cui al presente contratto ammonta a Euro [xxxxxxx], IVA esclusa, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso del [xxxxxx] % offerto dalla Ditta, di cui oneri per la sicurezza Euro [1.500,00], non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 4.3.

Il corrispettivo è a corpo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed è comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione del Servizio.

Per eventuali altre prestazioni che occasionalmente dovessero essere svolte dalla Ditta verrà corrisposta una tariffa oraria pari a:

- euro xxxxx/h. tariffa per il servizio diurno
- euro xxxxx/h. tariffa per il servizio notturno.



FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

La fatturazione avverrà mensilmente, in 36 rate posticipate (1/36) dell'importo contrattuale. Le fatture saranno emesse previa autorizzazione della Direzione Tecnica attestante l'esatto adempimento delle prestazioni, ovvero le carenze riscontrate come disciplinato all'art. 10 del capitolato d'appalto.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese dal ricevimento fattura.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che verrà accertato dalla Fondazione attraverso l'acquisizione del DURC previsto dall'art. 2, comma 2 del DL 210/2002 convertito dalla Legge 22/11/2006, n° 266, utilizzando i dati da Voi indicati nel prospetto "Dati per richiesta DURC".

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e dichiara ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, i seguenti dati identificativi dei conti correnti:

- _____
Intestatario del conto: _____

I seguenti dati identificativi dei soggetti sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

_____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____;
_____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____;
_____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____;

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.5 - DEPOSITO CAUZIONALE

Presupposto per la validità del presente contratto è la costituzione del deposito cauzionale definitivo a garanzia degli impegni assunti dalla Ditta pari al 10% dell'importo contrattuale, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016. che potrà, a richiesta della stessa, essere sostituito da fidejussione emessa da primario istituto di credito nazionale a favore della Fondazione per il medesimo ammontare.

ART.6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del servizio sono elencate nell'allegato capitolato speciale d'appalto che è parte integrante del presente contratto.

ART.7 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI

Per l'esecuzione del servizio, la Ditta si avvale esclusivamente di soci o di personale da essa direttamente dipendente con rapporto di lavoro subordinato, è esclusa ogni altra forma di collaborazione (come il lavoro occasionale), sotto la propria totale responsabilità e retribuzione, con caratteristiche adeguate al ruolo, come già specificato.

La Ditta, prima di iniziare l'attività dovrà trasmettere alla Fondazione l'elenco nominativo completo del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento dei servizi. Prima di ogni servizio dovrà trasmettere all'ufficio di segreteria della direzione tecnica l'elenco nominativo dello specifico personale presente e dare tempestiva informazione di eventuali sostituzioni.



FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

La Fondazione si riserva il diritto di chiedere per seri e giustificati motivi la sostituzione nel più breve tempo possibile di eventuale personale indesiderato o a suo insindacabile giudizio, personale ritenuto inadatto a svolgere le attività richieste.

ART.8 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta si impegna:

- a eseguire il servizio a regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore.;
- a rispettare tutte le norme relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il personale, le norme antinfortunistiche e di sicurezza con riferimento ai locali di pubblico spettacolo, gli obblighi fiscali vigenti in Italia che dichiara di conoscere nella loro totalità.
- a osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Durante il periodo di emergenza Covid-19, la Ditta si impegna altresì all'osservanza del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19. In particolare l'accesso ai locali della Fondazione sarà possibile solo a seguito invio, alla Segreteria della Direzione Tecnica, di idonea dichiarazione attestante la negatività del tampone rapido di terza generazione, con data non antecedente alle 72 ore dei soggetti per i quali è richiesta la presenza in teatro.

La Ditta opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate nel corso dell'esecuzione e con le norme di legge applicabili.

Con la stipula del Contratto, la Ditta riconosce e dichiara espressamente, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel Corrispettivo:

(a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del Corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'Appalto;

(b) di avere adeguata esperienza nell'esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;

(c) di impegnarsi a rilevare e manlevare immediatamente e incondizionatamente la Fondazione da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l'obbligo della Ditta di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni della Fondazione in relazione al Servizio;

In caso di inosservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, accertata dalla Fondazione o ad essa segnalata da organi competenti, la Fondazione si riserva di effettuare trattenute cautelative sui pagamenti in corso alla Ditta.

ART.9 - DANNI E ASSICURAZIONI



FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Ogni eventuale sinistro che si verificasse nell'espletamento del servizio o in operazioni ad esso collegate ai danni della Fondazione, dei suoi dipendenti e di terzi è a totale carico della Ditta che si obbliga a risarcirlo integralmente su richiesta scritta e documentata. Il risarcimento avverrà per mezzo di trattenute sulle fatture in attesa di pagamento e sul deposito cauzionale di cui all'art. 5, senza pregiudizio dei maggiori danni.

La Ditta si impegna inoltre a stipulare a suo carico, con primaria compagnia, adeguate polizze assicurative con esplicito vincolo a favore del Teatro Regio come di seguito:

- Polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Teatro a causa del danneggiamento o della distruzione totale con massimale non inferiore ad euro 2.000.000 per sinistro, con sottolimito di euro 1.000.000 per persona ed euro 1.000.000 per danni a cose.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti dall'esecuzione del servizio.

ART.10 - PENALITA' RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

Nei casi in cui, per qualsiasi ragione imputabile alla Ditta, il servizio, in un mese, non venga effettuato in modo non rispondente alle prescrizioni, non risulti confacente al livello richiesto o presenti un ritardo rispetto agli orari prefissati, la Fondazione potrà applicare alla Ditta, previa contestazione scritta, una penale pari ad Euro 550,00 senza pregiudizio dei maggiori danni.

Nel caso in cui le predette inadempienze dovessero ripetersi per più di due volte in un mese la Fondazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, addebitando alla Ditta tutti i danni emersi.

In ciascun caso menzionato ai commi precedenti, sarà inoltre facoltà della Fondazione far eseguire da altri i servizi contestati rivalendosi totalmente sulle fatture in attesa di pagamento o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei maggiori danni.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo del contratto, qualora lo superasse, il Teatro potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.

L'importo delle penali sarà trattenuto dal Teatro sui pagamenti da effettuare nel periodo successivo a quello in cui si sono verificati gli inadempimenti.

ART.11 - RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONE

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora, per cause internazionalmente riconosciute di forza maggiore, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ordini delle competenti autorità che impongono la chiusura del Teatro o la sospensione delle rappresentazioni, incendi, alluvioni, scioperi a livello nazionale, stato di guerra, pubbliche calamità e comunque ogni altro evento, impreveduto o imprevedibile, che determini l'indisponibilità del Teatro a svolgere la sua normale attività.

Il contratto s'intenderà solo sospeso nel caso in cui il periodo di inagibilità del Teatro sia inferiore a due mesi consecutivi. Si intenderà risolto di diritto qualora il periodo di inagibilità continuata, per cause di forza maggiore come sopra, sia superiore a due mesi continuati.

In quest'ultimo caso le parti non procederanno ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento e si considereranno reciprocamente tacitate.

ART.12 - DIVIETO DI CESSIONE

Durante il periodo di validità del presente contratto, non è ammessa la cessione del contratto ad altra impresa; in caso di tale evenienza, il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.

In caso di cessione della Ditta nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.



FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

ART.13 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO

La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto per formale accettazione, dichiara di aver preso visione del Codice Etico disponibile sul sito internet della Fondazione Teatro Regio e si impegna al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel documento medesimo e a tutte le prescrizioni ivi contenute.

ART.14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie non conciliabili in via extragiudiziale sarà esclusivamente competente il foro di Torino. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART.15 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO

In caso di registrazione del presente contratto, regolarmente assoggettato ad I.V.A., l'Impresa si assumerà tutti gli oneri di registrazione, bollo ed eventuali spese notarili.

ART. 16 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - (qui di seguito "Reg. UE") - le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE stesso, in ordine al trattamento dei dati personali forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale.

Le parti si impegnano, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori obblighi di legge, a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, con riferimento ai principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza, procedendo al trattamento dei dati con idonee misure di sicurezza e organizzative tramite soggetti autorizzati.

Torino, _____

LA DITTA
XXXXXXXXXXXXX
Legale Rappresentante
XXXXXXXXXXXXX

FONDAZIONE TEATRO REGIO

Il Commissario Straordinario
ROSANNA PURCHIA

A norma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del C.C si approvano espressamente le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt.:

3 (durata, periodo di prova), 7 (personale da impiegare nei lavori), 8 (obblighi della Ditta), 9 (danni ed assicurazioni), 10 (penalità, risoluzione per inadempimento), 12 (divieto di cessione), 14 (foro competente).

Torino, _____

LA DITTA
XXXXXXXXXXXXX
Legale Rappresentante
XXXXXXXXXXXXX

FONDAZIONE TEATRO REGIO

Il Commissario Straordinario
ROSANNA PURCHIA

